

**La recente  
riorganizzazione delle  
procedure di prevenzione  
incendi e dei compiti dei  
Vigili del fuoco ha  
riproposto con efficacia la  
necessità di realizzare  
impianti a regola d'arte**

# **G**uida all'applicazione della legge 46/90 nelle centrali termiche

**conformi alla legge 46/90,  
e quindi di verificare con  
maggiore attenzione la  
corretta esecuzione delle  
dichiarazioni di  
conformità.**

Parlare ancora della legge 46/90 a oltre 8 anni dalla sua emanazione può sembrare superfluo e anacronistico, verrebbe difatti da pensare che tutto quello che c'era da dire è già stato ampiamente dibattuto e che ulteriori trattazioni possono solo pedestremente e noiosamente ripetere quanto già detto.

Come verrà dimostrato in seguito ciò non è completamente vero, almeno per le attività soggette al controllo di prevenzione incendi, in cui si ha avuto, proprio in questi mesi, l'emanazione delle nuove procedure e servizi resi dai Comandi provinciali dei Vvf. Inoltre, a parte ciò, personalmente ritengo che anche tra gli "addetti ai lavori" le idee siano ancora confuse, o che peggio si sia annidata tra alcuni la convinzione di considerare la legge 46/90 come la classica legge "all'italiana" dove, mancando i controlli dell'autorità sulla corretta applicazione, il rispetto degli obblighi di legge diviene facoltativo.

*di Gaetano Fabio Russo*

## **CENTRALI TERMICHE**

## LA LEGGE 46/90 E LE ATTIVITÀ SOGGETTE ALLA PREVENZIONE INCENDI

Ebbene, come accennato nel caso specifico delle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco (e nell'elenco del Dm 16/02/98 troviamo al punto 91 anche le centrali termiche con potenza superiore a 116 kW), una svolta per la concreta applicazione della legge 46/90 è stata effettuata con l'emanazione del Dm 04/05/98, pubblicato sulla Gu 104/98 e recante "Disposizioni relative alle modalità di presentazione e al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco".

Difatti, il punto 3 dell'allegato II del citato Dm prevede che i Comandi provinciali accertino, all'atto del collaudo dell'attività, l'applicazione della legge 46/90 mediante esibizione della dichiarazione di conformità, correttamente compilata e corredata degli allegati obbligatori.

Per l'esattezza la dichiarazione di conformità della ditta installatrice, redatta secondo il modello conforme al Dm 20/02/92, deve essere preventivamente allegata alla domanda di sopralluogo per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi (Cpi), mentre gli allegati obbligatori (progetto, relazione dei materiali utilizzati ecc.) devono essere tenuti a disposizione e esibiti in fase di collaudo. In tale documentazione dovrà essere specificato anche il rispetto degli obblighi previsti dal Dpr 661/96, per quanto riguarda la marcatura Ce di apparecchi e l'attestato di conformità dei dispositivi installati separatamente.

## IL CASO DELLE CENTRALI TERMICHE

Molti Comandi provinciali dei Vvf hanno già aggiornato la modulistica relativa alla documentazione da allegare alle domande di sopralluogo per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi (Cpi) e, per ciò che concerne gli impianti delle centrali termiche soggette al loro controllo, viene ormai richiesto quanto segue (estratto):

a. per l'impianto gas dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità al Dm 12/04/96, alle norme Uni-Cig 9860/91 e inoltre:

- alle norme Uni-Cig 8042/88 e successive modificazioni e integrazioni per i generatori ad aria soffiata;
- alle norme Uni-Cig 7271/88 e successive modificazioni e integrazioni per i generatori con bruciatore atmosferico;

b. per l'impianto elettrico dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità e relativo progetto di applicazione delle norme Cei 64/8 e Cei 64/2, rilasciato nei termini e nelle modalità di cui alla legge n. 46/90;

c. per il camino evacuazione fumi dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità e relativa verifica attestante che lo scarico dei prodotti della combustione avviene nel rispetto della normativa vigente (rif. Uni 9615 e Uni 9731) e è garantito in qualunque condizione di normale funzionamento tenuto conto sia del generatore che delle mutevoli condizioni climatiche esterne;

d. attestato di conformità, avallato da confronto con le tabelle della circolare Misa n. 91 del 14/09/1961, alla impegnativa progettuale della resistenza al fuoco degli elementi strutturali indicati in progetto, a firma di professionista abilitato nel settore della prevenzione incendi e iscritto negli appositi elenchi di cui al Dm 25/03/85 del ministero dell'Interno.

## LE DITTE ABILITATE ALL'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

Come ormai noto l'articolo 1 della legge 46/90 suddivide in sette diverse tipologie gli impianti soggetti alla legge 46/90, e per la nostra trattazione troviamo appunto alla lettera C "gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso, o di qualsiasi natura o specie".

Le ditte abilitate alla costruzione delle centrali termiche dovranno avere questo tipo di abilitazione. Si chiarisce subito che, in seguito alle responsabilità anche penali che si hanno in caso di eventi dolosi, l'abilitazione viene rilasciata non tanto alla ditta in quanto tale, bensì a uno o più responsabili tecnici (quindi persone fisiche ben individuabili) che rappresentano la ditta. Ovviamente il soggetto che firma la dichiarazione di conformità di cui al Dm 20/02/92, dovrà essere colui che possiede l'abilitazione rilasciata dalla Camera di commercio. Altro punto da chiarire è che le abilitazioni rilasciate dalle Camere di commercio avvengono in base all'accertamento dei requisiti di esperienza tecnica, come previsto dall'articolo 4 comma 1 della legge 46/90 e dall'articolo 3 del Dpr 392/94, e che pertanto l'abilitazione della lettera C deve essere intesa come capacità nell'esecuzione degli impianti termici nella loro completezza, ovvero dal generatore ai corpi scaldanti compreso il relativo impianto elettrico, il camino e la linea di adduzione del combustibile. Si riscontra purtroppo molta confusione nell'interpretazione delle abilitazioni, alcuni ritengono infatti che per eseguire un impianto elettrico in una centrale termica sia obbli-

gatoria l'abilitazione di cui lettera "A" della legge 46/90.

Una interpretazione così letterale della legge finirebbe con il vanificare il presupposto di sicurezza degli impianti, vero obiettivo della legge 46/90, in quanto il rischio è quello di far eseguire l'impianto elettrico a coloro che non sanno come deve funzionare una centrale termica.

Pertanto è anzi bene diffidare di chi esegue un impianto elettrico per centrali termiche in possesso della sola abilitazione di cui alla lettera "A" della legge 46/90.

Stesso discorso vale per le abilitazioni di cui alla lettera E "impianti di trasporto e utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna fornito dall'ente distributore", i quali soggetti ben poco possono sapere di rampe gas e campi di lavoro dei bruciatori pressurizzati.

## I PROFESSIONISTI ABILITATI ALLA PROGETTAZIONE

Nel determinare quali siano i professionisti abilitati alla progettazione si riscontrano ancora più incertezze che nel caso precedente.

Certo è che, come prevede l'articolo 6 della legge 46/90, il progetto deve essere redatto a opera di professionisti iscritti all'albo professionale e nell'ambito delle rispettive competenze.

Talvolta si sottovaluta la necessità di iscrizione all'albo (e alla Cassa di previdenza), ma questo è un necessario requisito di serietà professionale, dato che solo in tal modo i soggetti sottostanno a rigide regole deontologiche e a provvedimenti disciplinari che prevedono anche la sospensione dall'esercizio dell'attività, così come del resto è previsto anche per le ditte installatrici dall'articolo 16 comma 2 della legge 46/90.

Per ciò che concerne le categorie professionali abilitate alla progettazione di cui alla legge 46/90, è stato ormai chiarito che possono essere solamente i laureati in ingegneria e i diplomati periti industriali; sono pertanto esclusi gli architetti e geometri. Per di più il Dm 17/02/93 definisce (con eccessiva severità) i laureati in architettura "privi di competenza progettuale in materia di impianti".

Comunque vita facile non hanno neppure ingegneri e periti industriali, ai quali resta l'obbligo di progettazione nel sempre ristretto "ambito di competenza", ovvero nella specializzazione di laurea o diploma acquisita. Anche qui però si assiste a un tacito consenso tra professionisti e relativi ordini e collegi professionali, i quali tollerano ingiustificabili sconfinamenti.

Una linea guida alle competenze professionali è anche il Dm 22/04/92 "Formazione degli elen-

chi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti", i cui criteri di suddivisione delle diverse specializzazioni professionali possono essere applicate oltre che ai verificatori agli stessi progettisti.

Nel caso delle centrali termiche, dove coesistono diverse tipologie impiantistiche (impianto elettrico, impianto idraulico, impianto gas e camino), il rispetto delle competenze progettuali diviene molto difficile se non ci si affida a studi di progettazione con soggetti in possesso di specializzazioni pluridisciplinari (almeno in elettrotecnica e meccanica o analoghe). Sempre più spesso si notano professionisti, non più giovani, che per superare questo problema conseguono più lauree o diplomi di specializzazione, convalidati dai relativi esami di Stato obbligatori per l'esercizio della professione.

## PERCHÉ RILASCIARE SEMPRE LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Come noto il campo di applicazione della legge 46/90, se si eccettuano gli impianti elettrici di cui alla lettera "A", è ristretto ai soli edifici di tipo civile (vedasi articolo 1 Dpr 447/91) ma, a mio parere, se il fine è la sicurezza degli impianti, ciò è pericolosamente limitativo. Un documento che attesti la perfetta rispondenza alle norme di sicurezza, come la dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice, è comunque necessario. L'invito è pertanto di estendere l'obbligo della dichiarazione di conformità, che per ragioni politiche e lobbistiche è stato limitato solo agli edifici civili, anche a tutte le restanti attività in cui si ha la presenza umana e quindi diviene comunque fondamentale e prioritaria la tutela dell'individuo.

Ovviamente l'esecuzione della dichiarazione di conformità non deve costituire un atto formale ma, tramite un'attenta e cosciente valutazione tecnica, deve essere il documento riepilogativo che attesta ciò che la ditta ha eseguito e come lo ha eseguito.

Una compilazione attenta e dettagliata della dichiarazione di conformità è nell'interesse della stessa ditta installatrice, la quale in caso di incidente potrà facilmente dimostrare i limiti del suo operato e le sue esatte responsabilità.

Purtroppo invece si notano dichiarazioni di conformità evasive, dove talvolta non vengono neppure segnati gli allegati che la legge richiede come obbligatori.

In questi casi il rischio (ma speranza per i giusti) è quello che una efficace attività delle autorità di controllo (Comune, Asl o Vvf) dovrebbe portare alla de-

nuncia alla Pretura per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 16 della legge 46/90 e alla Camera di commercio per avviare le procedure di sospensione della ditta dall'attività.

## LA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Come compilare correttamente la dichiarazione di conformità? Domanda apparentemente di facile risposta, ma la maggioranza delle dichiarazioni di conformità rilasciate dalle ditte dimostrano il contrario.

Intanto si deve precisare che il Dm 20/02/92 ha stabilito il fac-simile del modello su cui devono essere redatte le dichiarazioni di conformità e che pertanto non debbono essere ritenute valide tutte quelle dichiarazioni difformi, equivoche, manchevoli, fortemente personalizzate e con descrizioni arbitrarie rilasciate da alcune ditte.

Quindi, osservando la struttura della dichiarazione di conformità di cui al Dm 20/02/92, si può notare che è idealmente suddivisa in tre sezioni:

1. nella prima sono contenuti i dati della ditta, dell'utente e dell'impianto;
2. nella seconda sono contenute le dichiarazioni della ditta;
3. nella terza si fa riferimento agli allegati obbligatori.

La compilazione della prima parte risulta la più ovvia, da rilevare solo che l'identificazione del n. iscrizione alla Cciaa o all'albo delle imprese artigiane consente l'accertamento dei requisiti abilitativi della ditta all'atto della consegna della copia alla camera di Commercio.

Nella seconda sezione, relativa alle dichiarazioni, vanno barrate sempre le caselle 2<sup>a</sup> (esecuzione della normativa tecnica), 3<sup>a</sup> (installazione di componenti conformi) e 4<sup>a</sup> (controllo funzionale dell'impianto), mentre la prima casella (rispetto del progetto) va barrata solamente se l'impianto è soggetto a progettazione (vedasi articolo 4 Dpr 447/91).

Nella terza sezione, relativa agli allegati obbligatori, vanno barrate sempre le caselle 2<sup>a</sup> (relazione con tipologie dei materiali utilizzati) e 5<sup>a</sup> (copia abilitazione Cciaa).

Mentre la 1<sup>a</sup> casella relativa al progetto va barrata solo se stiamo effettuando un intervento in cui è obbligatoria la progettazione (vedasi articolo 4 Dpr 447/91 e chiarimenti al successivo capitolo), la 3<sup>a</sup> casella (schema dell'impianto realizzato) viene barrata in alternativa alla seconda, ovvero nel caso non fosse necessario il progetto l'installatore deve comunque realizzare un schema funzionale di quanto ha installato. Infine la 4<sup>a</sup>

casella (riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti) deve essere barrata se l'installatore è a conoscenza (tramite il committente o mediante valutazione oggettiva) di dichiarazioni di conformità preesistenti, in tal caso sono da riportare i riferimenti di questa ulteriore dichiarazione.

Da notare che una situazione che conduce a questo caso può essere anche la coesistenza di più ditte per la realizzazione dell'impianto, per esempio una ditta realizza la tubazione del gas e l'altra realizza il condotto di evacuazione fumi.

## LA CORRETTA ARCHIVIAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Capita spesso che fatta l'opera, eseguito il progetto e rilasciata la dichiarazione di conformità al committente, l'installatore non consegna però le copie alla Camera di commercio e in Comune.

Il committente si trova così, suo malgrado, in una situazione irregolare di inadempienza, la sua dichiarazione di conformità vale ben poco e inoltre nel caso di ditta o professionista non abilitato (l'effettiva esistenza dei requisiti abilitativi possono verificarlo solo le Cciaa per le ditte, e il Comune, Vvf e Ispesl per i professionisti), diviene anche soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 10 della legge 46/90.

L'installatore serio dovrebbe pertanto consegnare al committente la copia della dichiarazione di conformità con sopra apposto il timbro di ricevuta della Cciaa e del Comune.

In caso di difficoltà od impossibilità di consegna a mano della dichiarazione direttamente agli sportelli Cciaa e Comune, l'installatore può sempre spedire la documentazione a mezzo raccomandata. In tal caso, a dimostrazione dell'avvenuta consegna, dovrà allegare originale della cartolina di spedizione.

Si rammenta che la dichiarazione di conformità può essere consegnata entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori e pertanto nulla vieta, per semplificarci la vita, di fare mensilmente un'unica consegna di tutte le dichiarazioni di conformità effettuate.

Per ciò che concerne gli obblighi di consegna si rammenta che questi sono totalmente a carico dell'installatore, avendo l'articolo 3 comma 4° del Dpr 392/94 (vedasi Gu n. 141/94) modificato l'articolo 7 comma 3° del Dpr 447/91 che precedentemente manteneva alcuni obblighi a carico del committente.

Qui si precisa che, come previsto dalla circolare Mica n. 3342/C del 22/06/94, la copia della dichiarazione di conformità da consegnare alla Camera di commercio deve essere priva degli allegati, dato che la verifica che effettua questa autorità è solamente l'effettiva iscrizione alla Cciaa e il possesso dell'abilitazione.

## LE NORME TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE

A una superficiale lettura del regolamento di attuazione della legge 46/90, ovvero dell'articolo 4 del Dpr 447/91, sembrerebbe addirittura che le centrali termiche non siano soggette agli obblighi di progettazione, difatti alla lettera "E" si riportano solo "le canne collettive ramificate, nonché gli impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenza frigorifera pari o superiore a 40.000 frigororie/ora" (e qui, non usando il kW, il legislatore dimentica che con Dpr 802/82 di attuazione della direttiva Cee 80/181 è vietato l'uso di unità di misura nel vecchio Sistema tecnico).

Ho detto superficiale lettura in quanto così si trascura la rilevanza che ha il primo comma dello stesso articolo 4, che appunto precisa: "Fatta salva l'applicazione di norme che impongono una progettazione degli impianti...". La legge 46/90, va difatti pensata come un tassello che ha coperto quella ampia fascia di edifici e impianti in cui non esisteva una efficace attività di controllo e che costituiva terreno fertile per l'esecuzione di lavori "in nero". Mentre nel caso delle centrali termiche, ove esiste già da tempo un obbligo progettuale ad ampio raggio, per l'esatta applicazione del criterio della progettazione obbligatoria è necessario rivedere tutta la normativa già esistente e così ripartita:

### Progettazione locali centrale termica

Per la realizzazione di questi locali, oltre alle norme urbanistiche, sussistono le norme di prevenzione incendi del Dm 12/04/96 per gli impianti a combustibile gassoso, la circolare. Misa 73/71 per gli impianti a combustibile liquido e la circolare. Misa 52/82 per gli impianti a combustibile solido.

### Progettazione impianto idraulico

per la realizzazione dell'impianto idraulico (generatori, sistemi di termoregolazione, dispositivi di sicurezza e corpi scaldanti) sussistono due obblighi: uno finalizzato alla sicurezza e previsto dall'articolo 18 del Dm 01/12/75 (norme Ipsel) e l'altro finalizzato al risparmio energetico e previsto dall'articolo 28 della legge 10/91, per quest'ultima si rammenta che a differenza della precedente legge 373/76 ora il sistema edificio-impianto viene considerato come un tutt'uno, per tale motivo architetti e geometri non possono essere abilitati alla progettazione in base alla legge 10/91.

### Progettazione rete gas

Per le reti gas sussistono le norme di cui al Dm 12/04/96, le norme Uni 9860 (reti di utenza), le Uni

8042 (bruciatori pressurizzati) e le Uni 7271 (bruciatori atmosferici). Si rileva però una carenza normativa nell'adozione di univoche formule di calcolo. Difatti la Uni 9860 prescrive i valori massimi delle perdite di carico ma non come calcolarli (vedasi articolo 4.22), così che molti progettisti adottano le formule proposte dalla Uni 7129 (impianti per uso domestico con potenza <35 kW) anche per gli impianti delle centrali termiche di potenza maggiore.

### Progettazione dei camini

Per la realizzazione dei condotti evacuazione fumo sussistono le norme di cui al Dpr 1391/70 e le norme Uni 9615. Da notare che esistono notevoli difficoltà progettuali per la realizzazione, soprattutto nel caso di impianti esistenti, di camini a servizio di più generatori, dato che le norme Uni, per potenze superiori a 35 kW, attualmente regolamentano solo i camini singoli e solo perciò che concerne il dimensionamento e le caratteristiche dei materiali, lasciando ancorato il progettista al vecchio Dpr 1391/70 per ciò che concerne gli accessori. Accade così che il progettista, per eccesso di zelo, progetta per esempio assurde camere di raccolta alla base dei camini di impianti a gas con sezioni di 1,5 volte il camino stesso (articolo 6.13 Dpr 1391/70) o prescrive antiquate prese campioni fumo con esagerati fori da 50 e 80 mm di diametro (articolo 6.24 Dpr 1391/70). Occorre maggiore celerità a livello legislativo e normativo, basti pensare alla norma Uni 9182 per il dimensionamento delle reti idriche, che è ancora nella veste "sperimentale" da oltre 10 anni.

### Progettazione impianto elettrico

A tale proposito si ribadisce che tutte le centrali termiche con potenza elettrica impegnata (il riferimento è la potenza del contatore e non quella realmente assorbita dall'impianto) superiore a 1,5 kW esiste l'obbligo di progettazione (ultimo comma lettera C articolo 4 del Dpr 447/91). Ovviamente gli impianti termici soggetti al controllo di prevenzione incendi, sia a gas che a combustibile liquido o solido, rientrano in questa prescrizione. A coloro che vogliono regolamentare la materia mediante inutili argomentazioni tra carico di incendio e compartimentazioni Rei (vedasi capitolo 750 della norma Cei 64/8 e norma guida Cei 31/27) dico che stanno letteralmente scherzando con il fuoco e che detto criterio non è applicabile alle centrali termiche soggette al controllo dei Vvf. Ciò deve essere chiaro quantomeno per poter garantire un inequivocabile criterio discriminatore. Inoltre altra osservazione critica alle norme Cei per le centrali termiche è quella di essere troppo analiti-

# CENTRALI TERMICHE



La foto indica l'analizzatore di combustione testo 300 XL con stampante integrata.

### La testo fissa i suoi nuovi standard

#### ■ testo 300 M

- Misure veloci in meno di 15 secondi
- Misura della pressione del gas
- Memorizza, stampa e trasferisce i dati al PC
- Sostituzione di celle e batterie effettuabile dal cliente con risparmio sui ricambi e senza fermo-macchina.

#### ■ testo 300 XL

- 10 ulteriori vantaggi tra i quali
- Sonda separata per misura CO ambiente.
  - Sonda per le perdite di gas sugli impianti.
  - Memoria più estesa per 100 impianti.
  - Composizione modulare.

Richiedete la documentazione del testo 300.

**testo s.p.a.**

Via F.lli Rosselli 3/2  
20019 Settimo M.se (MI)  
Tel. 02 - 33.50.33.05 (r.a.)  
Fax 02 - 33.50.33.06

che, la loro applicazione letterale farebbe del progettista un automa con in mano rigghetta e compasso per vedere dove finisce la zona IP44 e dove nasce la zona IP4x, portando ad assurde esecuzioni impiantistiche. Del resto le norme non sono sinonimo di perfezione, basti pensare che precedentemente all'edizione del 1990 della Cei 64/2, per gli impianti a gas non era prevista neppure l'esistenza delle zone a ventilazione impedita (ora zone C3Z1 AD-PE). Forse un ostacolo alla diffusione delle norme è rappresentato dal loro costo a mio avviso elevato. Si conclude questo punto precisando la distinzione di ruoli che esiste tra progettista e installatore, così che anche il più bravo degli installatori non può per legge fare attività progettuale senza la regolare iscrizione all'albo degli ingegneri o al collegio dei periti. Allo stesso modo il migliore dei progettisti non può fare attività di installazione senza la necessaria iscrizione alla Camera di commercio e l'ottenimento delle abilitazioni di cui all'articolo 4 della legge 46/90. La violazione di queste disposizioni comporta il reato di esercizio abusivo della professione (articolo 348 codice penale).

### VERIFICA DELLE PROCEDURE E TUTELA DEL COMMITTENTE

Come si può notare la tematica è complessa e al progettista spetta un ampio margine di discrezione, che talvolta, pensando alle responsabilità penali, diventa insicurezza. Ciò pone una seria domanda: se un professionista che si occupa solo di progettazione, attento a tutti i problemi progettuali, si pone continui dubbi se la "legge", così come la intende un magistrato (e qui si veda l'ultimo comma dell'articolo 40 del codice penale) è stata rispettata, come può da solo un installatore, il quale per sua professione dedica il suo tempo ad altri problemi, pensare di aver eseguito effettivamente un impianto a regola d'arte? Questo quesito richiamerebbe come soluzione la necessità di rendere obbligatorio il periodico aggiornamento formativo degli stessi installatori, così come per particolari problematiche prevede il lungimirante decreto legislativo 626/92. Nella giungla delle responsabilità individuali il committente deve comunque accertare di avere adempiuto agli obblighi previsti dall'articolo 10 della legge 46/90, ovvero: aver affidato i lavori a ditta abilitata, esecuzione del progetto da parte di professionista abilitato e di essere in possesso di ricevute che attestino l'effettiva consegna dei documenti alla Cciaa e in Comune. Solo in tal modo, nel caso di attività soggette al controllo dei Vvf, potrà essere sicuro di aver adempiuto agli obblighi previsti dalla legge 46/90 e ottenere il sospirato Certificato di prevenzione incendi.

**p.i. Gaetano Fabio Russo**

e-mail: [Studio\\_peritorusso.it](mailto:Studio_peritorusso.it)